

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO DELLE
COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 17/12/2018

ART. 1 - OGGETTO

1. Il funzionamento delle Commissioni comunali consultive è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 - COSTITUZIONE

1. La Giunta ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più Commissioni comunali consultive.
2. Di norma compongono le Commissioni comunali consultive cinque commissari: tre espressione della maggioranza, tra i quali viene indicato il Presidente della Commissione stessa, e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva la Commissione, anche per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio.
4. Le Commissioni comunali consultive possono essere composte, interamente o parzialmente, da soggetti esterni alla Giunta e al Consiglio comunale.

ART. 3 - DESIGNAZIONI

1. La nomina dei componenti delle Commissioni espressi dall'Amministrazione in carica avviene con delibera di Giunta comunale.
2. I gruppi di opposizione nominano i loro rappresentanti in seno alle commissioni dandone comunicazione scritta, firmata da tutti i consiglieri che costituiscono il gruppo, indirizzata all'ufficio protocollo del Comune.
3. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 4 - ATTRIBUZIONI

1. Le Commissioni comunali consultive svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'Ente.
2. Il Sindaco, i singoli Assessori o la Giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle Commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.
3. I pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'Amministrazione.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE

1. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori della Commissione.
2. Il Segretario della Commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal Presidente.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca le riunioni della Commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per motivata urgenza l'avviso può essere comunicato con minore anticipo.
2. La convocazione può avvenire anche a mezzo telefono o e-mail qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al Presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.
3. La convocazione della Commissione può essere anche richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Sindaco in forma scritta da presentare al protocollo dell'Ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

ART. 8 – DECISIONI

1. Le Commissioni adottano le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la decisione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

ART. 9 – VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario della Commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle decisioni.
2. Di norma il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il Segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del Presidente e del Segretario.

ART. 10 – PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.
2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere delegato, quando non facciano già parte della Commissione.

ART. 11 – COMPENSI

1. Per la partecipazione ai lavori i componenti delle Commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al Codice Civile e ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.